

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 136/2016

dell'8 luglio 2016

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/358]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/158 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Croazia <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Poiché l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo <sup>(2)</sup> («l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE») firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014 è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la presente decisione si applica a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai punti 16 (Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, sotto il titolo riguardante le disposizioni transitorie è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 0158:** Decisione di esecuzione (UE) 2016/158 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Croazia (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 47).»

*Articolo 2*

Al punto 54zzzh (Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE, sotto il titolo riguardante le disposizioni transitorie è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 0158:** Decisione di esecuzione (UE) 2016/158 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Croazia (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 47).»

*Articolo 3*

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/158 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

<sup>(1)</sup> GU L 31 del 6.2.2016, pag. 47.

<sup>(2)</sup> GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 5.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore l'accordo sull'allargamento del SEE.

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE, la presente decisione si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 9 luglio 2016, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.